



CURIA ARCIVESCOVILE DI GAETA

Circolare n. 4

Oggetto: Recupero ICI (anni 2006-2011) – Scadenza del 30 settembre 2026

Rev.di Parroci,

facendo seguito alla Circolare n. 2 del 9 aprile 2026, si ricorda che il prossimo 30 settembre 2026 scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al Recupero ICI per gli anni 2006-2011.

Si invitano, pertanto, le Parrocchie interessate dall'adempimento a provvedere entro il suddetto termine, avendo cura di verificare tempestivamente la propria posizione con i professionisti incaricati.

Cordiali saluti.

Gaeta, 02/09/2026



Don Adriano Di Gesù

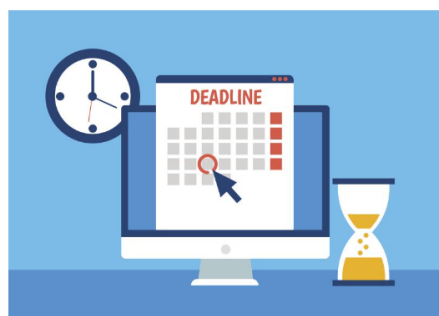
Adriano Di Gesù
Vicario Episcopale per gli
Affari Amministrativi

Normativa e prassi

Recupero Ici enti non commerciali, dichiarazioni fino al 30 settembre

1 aprile 2026

In Gazzetta ufficiale il decreto che proroga il termine per l'adempimento richiesto per recuperare l'esenzione per gli anni 2006-2011. Si sposta, di conseguenza, anche la scadenza per versare gli importi dovuti



Gli enti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione telematica per il recupero dell'Ici relativamente al periodo dal 2006 al 2011 hanno più tempo per effettuare l'invio: il termine del 31 marzo 2026, infatti, è stato spostato al 30 settembre 2026. La proroga è stata stabilita dal [decreto](#) del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2026, approvato ieri sera in Gazzetta ufficiale, che ha modificato il [decreto](#) del 23 dicembre 2025 per venire incontro alle difficoltà tecniche riscontrate dai contribuenti e dovute alla limitata disponibilità di software di mercato a supporto.

L'adempimento, ricordiamo, è stato introdotto dall'articolo 16-bis del DL n. 131/2024 in attuazione delle decisioni europee in materia di aiuti di Stato che hanno sancito il recupero dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) prevista per gli enti non commerciali (articolo 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992). Si tratta, in particolare, della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 e decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.

Più precisamente, la scadenza riguarda gli enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (Imu/Tasi Enc) relativa a uno degli anni di imposta 2012 e 2013, indicando un'imposta a debito superiore a 50mila euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei

comuni, per le stesse imposte e annualità, un importo superiore a 50mila euro annui. Questi soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione per il recupero dell'Ici relativamente al periodo dal 2006 al 2011. A seguito della recente proroga, il termine per farlo è ora il 30 settembre 2026.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, inoltre, gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il relativo versamento delle somme dovute. A questo proposito, con la [risoluzione n. 12](#) del 24 marzo 2026, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per versare gli importi dovuti tramite il modello F24 o il modello F24 "enti pubblici".

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/portale/-/recupero-ici-enti-non-commerciali-dichiarazioni-fino-al-30-settembre>

POLITICA ECONOMICA

Servizio | Fisco e immobili

Ici della Chiesa, nuova proroga al 30 settembre

di Gianni Trovati

24 marzo 2026


[English Version](#) ⓘ

Il recupero della vecchia **Ici 2006-2011** a carico degli enti ecclesiastici ha atteso molti anni. E potrà aspettare **altri sei mesi**. Lo spiega il decreto di Palazzo Chigi, arrivato oggi martedì 24 marzo sui tavoli della Conferenza unificata, per spostare **dal 31 marzo al 30 settembre** entro i quali i diretti interessati dovranno effettuare la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili per il quinquennio interessato. Il rinvio sposta automaticamente al **30 ottobre** l'altra scadenza collegata, cioè



LIBRI

a relativa al versamento dell'imposta dovuta.

Ricordati di ridere

18,00 €

Perimetro ristretto

Il dossier continua insomma a impegnare gli uffici dell'amministrazione finanziaria, anche se dopo le norme attuative scritte per rispettare l'obbligo imposto dalla **Corte di giustizia Ue** la platea dei reali debitori è stata ridotta ai minimi termini. L'obbligo scatta, infatti, per **debiti superiori a 50mila euro** all'anno cumulati per tutti gli immobili posseduti in tutta Italia. Questo parametro fissato dall'articolo 16-bis del decreto legge antinfrazioni del 2024 (DL 131) esclude un'ampissima fetta di contribuenti e complica, peraltro, gli eventuali controlli da parte degli enti locali che dovrebbero condividere tra loro i dati per verificare il superamento della soglia a livello nazionale.

I codici tributo

In ogni caso l'allarme è scattato anche per la **scarsa disponibilità di software** gestionali per completare l'operazione, in un quadro non chiarissimo come dimostra il fatto che nelle stesse ore in cui prendeva forma la proroga l'agenzia delle Entrate ha pubblicato con la risoluzione 12/E/2026 i codici tributo per il versamento.

Leggi anche

Riproduzione riservata ©



ENI imposta comunale sugli immobili Agenzia delle Entrate Chiesa Unione Europea
Ricordati di ridere
18,00 €